



## **COMUNE DI TARVISIO**

**Regione Autonoma Friuli Venezia  
Giulia**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI TARVISIO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 26.11.2012  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 23.03.2017

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Le alienazioni di beni immobili del patrimonio comunale sono disciplinate dalle norme stabilite dal presente regolamento, definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908 n. 783 ed al R.D. 17.06.1909 n. 454.
2. Esulano al presente Regolamento le specifiche disposizioni di cui alla legge 24.12.1993 n. 560 per l'alienazione di unità immobiliari di proprietà del Comune con finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché il relativo programma di vendita già in attuazione; sono fatte salve inoltre le specifiche disposizioni di cui alla legge 23.12.1998 n. 448 per la cessione in diritto delle aree già concesse in diritto di superficie, nell'ambito di interventi di edilizia economico-popolare, a favore dei privati che ne facciano richiesta.

**Art. 2**  
**Ambiti di applicazione ed individuazione dei beni da alienare**

1. Il vigente Regolamento norma le alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile.
2. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale vengono individuati, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato al bilancio di previsione ed approvato, contestualmente allo stesso, dal Consiglio Comunale.
3. Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l'inserimento dei beni immobili nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne consente l'alienabilità.
4. La deliberazione consiliare di individuazione dei beni immobili da alienare dovrà contenere:
  - l'ubicazione, i confini, la consistenza, gli identificativi catastali;
  - la qualità e la natura degli eventuali accessori considerati immobili ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
  - le speciali condizioni da imporsi agli acquirenti per garantire la proprietà di terzi, la tutela dell'ambiente e di eventuali monumenti ed elementi di pregio architettonico, storico ed artistico.
5. L'alienazione dei beni immobili pervenuti al Comune da lasciti testamentari, da conferimenti o donazioni modali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni testamentarie o dai vincoli modali nella misura in cui tali vincoli e disposizioni sono compatibili con il regime giuridico vigente.

**Art. 3**  
**Alienazione di beni vincolati**

La vendita di beni vincolati da leggi speciali, quali i beni sottoposti a specifico vincolo per la tutela ambientale o per la protezione della valenza storica, artistica, architettonica, deve essere preceduta dall'autorizzazione delle Autorità competenti, ove prevista per legge e secondo le modalità stabilite.

**Art. 4**  
**Criteri per l'individuazione dei beni da alienare**

I beni da porre in vendita sono quelli approvati dal Consiglio Comunale con propri provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale ed individuati tra quelli non riconosciuti

essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'Ente sulla base delle seguenti valutazioni:

- beni a bassa redditività;
- beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi;
- beni facenti parte di immobili di proprietà pro-quota con altri soggetti pubblici o privati per i quali si valuti non sussistere l'interesse al mantenimento della comproprietà ovvero l'acquisto della proprietà intera;
- beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi;
- aree per le quali non sussiste l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche;
- beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili destinati a conseguire le finalità dell'Ente individuati nell'ambito di piani organici di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Tarvisio.

#### **Art. 5**

#### **Individuazione del prezzo di alienazione**

1. La vendita dei beni è effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, sulla base di apposita perizia di stima, facendo riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe e secondo criteri e metodologie estimative coerenti alla natura del bene da valutare. La perizia di stima può essere effettuata da un tecnico del Comune, di categoria non inferiore alla cat. C, o da un professionista esterno nominato con apposito atto determinativo a cura del Responsabile del Servizio. In tal caso la perizia di stima dovrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.
2. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, rispetto al quale verranno effettuate le offerte. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di ventiquattro mesi; oltre tale termine la perizia dovrà essere aggiornata ai valori correnti di mercato.
3. Al prezzo di vendita, una volta definito, saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (qualora necessarie) per eventuali frazionamenti o aggiornamenti catastali (se affidati ad un tecnico esterno all'Amministrazione comunale), le spese per la stima e quelle di pubblicazione del bando di gara, nonché le spese fiscali e notarili conseguenti.
4. Le permute sono formate sulla base di perizia di stima comparativa.

#### **Art. 6**

#### **Alienazione di beni soggetti a diritto di prelazione**

1. E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall'esperimento della gara, ai locatari e/o conduttori dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione. Il Comune comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo raccomandata A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata ([comune.tarvisio@certgov.fvg.it](mailto:comune.tarvisio@certgov.fvg.it)) entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione.
2. Nel caso in cui il soggetto interpellato manifesti la volontà di esercitare diritto di prelazione, dovrà depositare entro lo stesso termine di 30 giorni di cui al comma 1, cauzione provvisoria pari al 5% dell'importo di acquisto, mediante bonifico presso la Tesoreria comunale, oppure assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Tarvisio.
3. L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune - sezione "Amministrazione Trasparente" - per 15 giorni continuativi, ed entro 15 giorni ne è dato avviso a tutti i soggetti ammessi all'asta pubblica.

## **Art. 7 Procedure di alienazione**

Alla scelta del contraente si procede unicamente mediante Asta pubblica con il criterio del massimo rialzo.

Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità ed i termini dell'art. 3, comma 100, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, come stabilito dall'art. 4, comma 5, della Legge n. 488/1999.

## **Art. 8 Asta pubblica**

1. Il sistema dell'asta pubblica è adottato come principio generale nell'alienazione per il trasferimento delle proprietà degli immobili rientranti nel Piano delle Alienazioni.
2. L'asta è esperita con le modalità di cui all'art. 73 lettera c), e all'articolo 76, comma 2, del R.D. n. 827 del 23.05.1924, secondo le procedure previste dal relativo bando di asta pubblica.
3. Il bando viene pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni e fino ad un massimo di 30 giorni a seconda del valore dei beni immobili, adottando le modalità descritte al successivo articolo 9.
4. I soggetti che possono partecipare alla procedura di pubblico incanto sono:
  - **le persone fisiche:** di cui andranno indicate le generalità (nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, codice fiscale dell'offerente);
  - **le Società ed i soggetti giuridici** di qualsiasi tipo indicando chiaramente la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza.
5. Ogni soggetto partecipante dovrà depositare, contestualmente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 5% dell'importo complessivo posto a base d'asta, mediante versamento presso la Tesoreria comunale, oppure assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Tarvisio.
6. L'asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, purché non inferiore al prezzo a base d'asta. Sono infatti escluse le offerte in riduzione rispetto al prezzo posto a base d'asta.
7. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta propria o di altri.
8. Le offerte, contenute in busta separata, non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla dell'offerente.
9. Le procure generali non sono valide per l'ammissione all'asta, ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924.
10. Sono ammesse invece le offerte per procura speciale ed anche per persona da nominare; se procuratore, l'offerente dovrà presentare in sede di gara, a pena di esclusione, apposita procura speciale conferita per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, che sarà unita al verbale d'asta anche nel caso di mancata aggiudicazione.

L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato offerta e, questa dovrà accettare la dichiarazione o all'atto dell'aggiudicazione provvisoria con la sottoscrizione del verbale o, al più tardi, fino ad un massimo di tre giorni, mediante atto pubblico o scrittura privata ma con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò, l'offerente è considerato a tutti gli effetti legali, l'aggiudicatario del pubblico incanto; in ogni caso l'offerente per persona da nominare è sempre garante solidale della medesima anche dopo l'accettazione della dichiarazione di cui sopra.

Allorché le offerte siano presentate o predisposte a nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate; i depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimarranno vincolati, nonostante l'offerta sia stata prodotta da persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più offerenti i quali dovranno conferire procura speciale ad uno di essi; in tal caso l'alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.

11. L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata nei confronti del soggetto che abbia presentato il massimo rialzo sull'importo posto a base di asta. L'aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta all'approvazione del procedimento di gara da parte del competente responsabile di area, previa acquisizione d'ufficio della documentazione finale comprovante la veridicità delle dichiarazioni del concorrente provvisoriamente aggiudicatario. La mancata produzione delle certificazioni richiedibili per legge nonché la presenza di dichiarazioni mendaci, daranno luogo alle conseguenze di legge.
12. La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario resterà depositata a titolo di garanzia fino alla stipula del contratto di vendita; una volta terminato l'iter previsto per legge e quindi redatto il rogito notarile, verrà restituita integralmente. I depositi effettuati dagli altri partecipanti verranno restituiti a seguito di aggiudicazione definitiva.
13. L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio informatico e sul sito del Comune – sezione "Amministrazione Trasparente" – per 15 giorni continuativi; entro 15 giorni ne sarà dato avviso a tutti i soggetti partecipanti all'asta pubblica.

#### **Art. 9**

#### **Forme di pubblicità degli avvisi di asta pubblica**

Le procedure di asta sono rese note al pubblico con le seguenti modalità:

- a) per i beni con valore a base d'asta inferiore o uguale a €. 10.000,00, mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio informatico e sul sito del Comune di Tarvisio – sezione Amministrazione Trasparente – per almeno 15 giorni consecutivi;
- b) per i beni con valore a base d'asta superiore a €. 10.000,00 ed inferiore a €. 100.000,00 mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio informatico e sul sito del Comune di Tarvisio – sezione Amministrazione Trasparente – per un periodo di 20 giorni;
- c) per i beni con valore a base d'asta superiore a €. 100.000,00 ed inferiore a €. 200.000,00 mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio informatico e sul sito del Comune di Tarvisio – sezione Amministrazione Trasparente – per un periodo di 20 giorni e dell'avviso su un quotidiano a particolare diffusione locale;
- d) per i beni con valore a base d'asta superiore a €. 200.000,00 ed inferiore a €. 500.000,00 mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio informatico e sul sito del Comune di Tarvisio – sezione Amministrazione Trasparente – per un periodo di 30 giorni e dell'avviso su un quotidiano a particolare diffusione locale, nonché pubblicazione dell'estratto di bando sul BUR;
- e) per i beni con valore a base d'asta superiore o uguale a €. 500.000,00 mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio informatico e sul sito del Comune di Tarvisio – sezione Amministrazione Trasparente – per un periodo di 30 giorni, dell'avviso su almeno un quotidiano a particolare diffusione locale nonché pubblicazione dell'estratto di bando sul BUR e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Giunta Comunale si riserva in ogni caso di disporre ulteriori pubblicazioni o apportare delle modifiche alle tempistiche sopra definite.

#### **Art. 10**

#### **Predisposizione dell'avviso d'asta**

Nell'avviso d'asta devono essere indicati:

- i beni da alienare, la loro descrizione, i riferimenti catastali e la classificazione rispetto ai tentativi di vendita già effettuati;
- il prezzo posto a base d'asta, derivante da perizia di stima giurata o da rideterminazioni predisposte dalla Giunta a seguito di precedente asta deserta;

- le previste corresponsioni a carico dell'aggiudicatario, quali: rimborso spese tecniche sostenute (perizie di stima, frazionamenti ecc.) o da sostenere (eventuali frazionamenti da effettuarsi solo in caso di aggiudicazione, aggiornamenti catastali ecc.);
- l'anno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'espletamento della gara;
- l'ufficio presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione sugli immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell'offerta.

### **Art. 11**

#### **Modalità di partecipazione ed espletamento della gara**

1. Nell'avviso verranno descritte anche le procedure da seguire per partecipare all'asta, mediante compilazione dei moduli allegati al bando nonché la trasmissione degli allegati richiesti.
2. Il plico, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la dicitura:

“ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI  
DI PROPRIETA' COMUNALE  
OFFERTA PER IL/I LOTTO/I nn. \_\_\_\_\_”

3. Dovrà altresì essere specificato che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, declinando qualsiasi responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura o a cause di forza maggiore.
4. Le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando non saranno prese in considerazione e non saranno ammessi reclami di sorta.
5. Il plico dovrà essere costituito da:
  - a) **i documenti di partecipazione** forniti in allegato al bando, debitamente compilati e completi degli allegati richiesti, si compongono di:
    - 1) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**, redatta in carta semplice, in lingua italiana, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e dell'art. **38 del Codice** contenente le generalità del soggetto offerente (persona fisica o giuridica), l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e l'accettazione di quanto stabilito nell'Avviso d'asta;
    - 2) **CAUZIONE PROVVISORIA**, pari al 5% dell'importo complessivo a base d'asta da effettuarsi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (allegare CONTABILE BANCARIA) o ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato al Comune di Tarvisio;
    - 3) **FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'**;
    - 4) **ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** – ogni acquirente sarà obbligato a visionare direttamente i beni immobili, al fine di prendere conoscenza delle condizioni generali e particolari che caratterizzano l'immobile. Gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
  - b) apposita busta regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente **l'offerta economica** che dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione su carta bollata (di cui si allegherà modello), redatta in lingua italiana e contenente il prezzo offerto, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta e dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal concorrente con forma non autenticata, leggibile per esteso.  
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.  
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924, si procederà nella medesima seduta all'individuazione tramite sorteggio.  
L'offerta vincola il concorrente fin dalla sua presentazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al

- perfezionamento del contratto di compravendita, con la restituzione delle cauzioni prestate e dei depositi provvisori per le spese contrattuali e senza null'altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti.
6. Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Tarvisio, a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnato a mano, entro e non oltre la data riportata nell'avviso. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nell'avviso.
  7. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.
  8. L'apertura delle buste avverrà entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, da apposita commissione di gara, nominata dal competente Responsabile dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte di acquisto e sarà composta da esperti interni all'Amministrazione e/o esterni, provenienti da altri Enti, in numero dispari non superiore a cinque; la gara è pubblica.
  9. Gli atti di gara risultanti dal relativo verbale saranno approvati con apposito atto del competente responsabile. Con il medesimo provvedimento verrà disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile al concorrente che abbia presentato la miglior offerta.  
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata solo dopo l'avvenuta verifica delle dichiarazioni presentate e della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché dopo l'eventuale procedura per l'esercizio del diritto di prelazione ove sussistente.
  10. Qualora, a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni, venisse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'aggiudicatario decade da ogni beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria; in tal caso la somma versata a titolo di deposito cauzionale verrà incamerata dal Comune.
  11. L'atto notarile sarà redatto entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

## **Art. 12 Gara deserta**

In caso di asta deserta, la determinazione del nuovo prezzo di alienazione sarà stabilita dalla Giunta Comunale in percentuale di ribasso compresa tra il 10% ed il 20% al prezzo iniziale.

Al terzo tentativo di vendita (raggiunto il massimo ribasso del 20%) cui faccia nuovamente seguito asta deserta, l'immobile verrà definitivamente escluso dal Piano delle Alienazioni fino a determinazione del nuovo valore di stima secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

## **Art. 13 Esclusione dalla gara di pubblico incanto**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara:
  - le persone fisiche che si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali;
  - le persone fisiche che si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione o che siano incorse nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni;
  - le persone fisiche per le quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
  - le persone giuridiche o Enti di qualsiasi tipo che si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi, negli ultimi cinque anni, in procedure concorsuali;
  - le persone giuridiche o Enti di qualsiasi tipo che si trovino in qualsiasi condizione che comporti il divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione;
  - le persone giuridiche o Enti di qualsiasi tipo per le quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- i professionisti incaricati di determinare il prezzo di mercato dietro redazione di apposito elaborato di stima.
- 2. Gli immobili, inoltre, non possono essere alienati a società la cui struttura non permette di identificare le persone fisiche e le società che ne detengono la proprietà o il controllo.
- 3. L'utilizzo di Società anonime aventi sede all'estero determina la nullità dell'atto di trasferimento.

#### **Art. 14**

##### **Adempimenti successivi all'aggiudicazione e pagamento del prezzo**

1. L'aggiudicatario, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, sarà informato circa le modalità di stipula del contratto, sulla base delle seguenti opzioni:
  - mediante rogito notarile, redatto da notaio designato dall'aggiudicatario, avente sede legale/operativa entro un raggio di 100 km dalla Sede Municipale;
  - mediante atto rogitato dal Segretario Comunale.
2. Entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva (prorogabile a discrezione dell'Amministrazione), dovrà essere stipulato il contratto di compravendita:
  - se il rogito verrà redatto da professionista designato dall'aggiudicatario, la data di sottoscrizione dell'atto dovrà essere fissata a cura dell'aggiudicatario anche tramite il notaio designato, previa comunicazione a mezzo pec, indirizzata al Dirigente dell'Area Tecnica delegato alla firma, con almeno 7 giorni di preavviso. In caso di mancata convocazione da parte dell'aggiudicatario nei termini sopra indicati, si procederà all'escussione della cauzione provvisoria;
  - se il rogito verrà redatto dal Segretario Comunale, si procederà alla convocazione dell'aggiudicatario mediante invio di raccomandata A/R o pec, con almeno 15 giorni di anticipo. In caso di mancata convocazione da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicatario potrà ritenersi libero da ogni vincolo di acquisto; in caso di mancata presentazione dell'aggiudicatario, di rifiuto al ritiro della raccomandata A/R o decorsi i 30 giorni di compiuta giacenza della stessa, l'Amministrazione procederà all'escussione della cauzione provvisoria.
3. Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si presenti per la stipulazione di eventuale preliminare, nei termini, nella sede e nelle modalità comunicati.
4. Il pagamento del prezzo offerto dovrà avvenire prima della firma del contratto, tramite versamento dell'importo presso la Tesoreria del Comune di Tarvisio oppure tramite emissione di assegno circolare da consegnare all'atto della firma del contratto.
5. La cauzione provvisoria versata dall'aggiudicatario verrà restituita all'atto della firma del contratto, nel caso di assegno circolare, o entro 15 giorni dalla firma, nel caso di predisposizione di versamento presso la Tesoreria del Comune.
6. In caso di rinuncia o decadenza del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria, sempre che la differenza tra quanto offerto dall'aggiudicatario decaduto e dal soggetto che segue in graduatoria, non sia superiore all'importo della cauzione provvisoria. In questo caso verrà ribandita l'asta pubblica.
7. Il soggetto che segue in graduatoria, in caso di successiva aggiudicazione, rimane vincolato all'acquisto ed agli obblighi del primo aggiudicatario per giorni 120 dall'approvazione della graduatoria, trascorsi i quali potrà ritenersi libero da ogni vincolo di acquisto.

#### **Art. 15**

##### **Norma finale**

1. La vendita viene perfezionata con contratto, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto sono a



- carico dell'acquirente comprese le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative vulture e intavolazione da pagare in aggiunta al prezzo offerto.
2. Le vendite vengono effettuate, salva diversa determinazione, a corpo e non a misura.
  3. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione de contratto di compravendita.
  4. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara, prima della stipula del contratto.
  5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di alienazione ed acquisizione di beni mobili o immobili per Enti Pubblici.

### **Art. 16** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, successivamente all'avvenuta approvazione e dichiarazione di esecutività fornita dal Consiglio Comunale.